

MODALITÀ DI VERSAMENTO E RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE

RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE:

Il permesso di costruire verrà rilasciato solo nelle mani del proprietario, o nel caso di Società, nelle mani del legale rappresentante.

La diversa persona incaricata del ritiro dovrà esibire opportuna delega o procura scritta della proprietà.

Nel caso in cui sia dovuto il contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/05 e s.m.i., all'atto del ritiro del Permesso di Costruire dovrà essere esibita quietanza del versamento del relativo importo effettuato presso la Tesoreria Comunale.

Il ritiro del permesso di costruire può essere effettuato presso la segreteria dell'Ufficio Edilizia Privata nei giorni di **ricevimento** previa consegna di **una marca da bollo di € 14,62**.

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE:

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento del contributo di costruzione; il titolare del permesso o suo delegato deve pertanto recarsi presso la ragioneria ed esibire l'avviso di emissione del permesso di costruire.

La ragioneria provvederà a compilare una apposita distinta di versamento indispensabile ai fini del pagamento.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale mediante denaro contante oppure assegno circolare intestato a "Tesoreria del Comune di Bollate".

La Tesoreria rilascerà apposita quietanza di versamento da esibire all'atto del ritiro del permesso di costruire.

RATEIZZAZIONE:

E' ammesso il versamento in corso d'opera con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

ONERI DI URBANIZZAZIONE:

- 1) il 50% del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione deve essere corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di emissione del permesso di costruire e comunque prima del ritiro della stessa;
- 2) la rimanente parte potrà essere rateizzata in n. 3 (tre) rate nel seguente modo:
 - a) **la prima rata** da versarsi entro e non oltre **8 (otto) mesi** dalla data di emissione del permesso;
 - b) **la seconda rata** da versarsi entro e non oltre **16 (sedici) mesi** dalla data di emissione del permesso;
 - c) **la terza rata** da versarsi entro **36 (trentasei) mesi** dalla data di emissione del permesso.
- 3) Sulle somme dovute per effetto della rateizzazione devono essere corrisposti gli interessi legali.
- 4) Sulla parte degli oneri rateizzati deve essere presentata idonea fidejussione a garanzia degli oneri dovuti e degli eventuali interessi moratori, di importo pari al doppio della somma rateizzata. Tale garanzia dovrà estendersi per la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione del permesso di costruire e rimanere valida fino a lettera liberatoria dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'avvenuta estinzione del debito.
- 5) In caso di ritardato od omesso pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 e s.m.i..

ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI

La somma relativa allo smaltimento rifiuti deve essere corrisposta in una unica soluzione entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di emissione del permesso di costruire e comunque prima del ritiro dello stesso.

CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE:

- 1) L'intero contributo potrà essere rateizzato in 3 (tre) rate di cui:
 - d) **la prima rata** da versarsi entro e non oltre **8 (otto) mesi** dalla data di emissione del permesso;
 - e) **la seconda rata** da versarsi entro e non oltre **16 (sedici) mesi** dalla data di emissione del permesso;
 - f) **la terza rata** da versarsi entro **36 (trentasei) mesi** dalla data di emissione del permesso.
- 2) Sulle somme dovute per effetto della rateizzazione devono essere corrisposti gli interessi legali;
- 3) Sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere presentata a garanzia del contributo dovuto e degli eventuali interessi moratori, idonea fidejussione di importo pari al doppio della somma rateizzata. Tale garanzia dovrà estendersi per la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione del permesso di costruire e rimanere valida fino a lettera liberatoria dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'avvenuta estinzione del debito;
- 4) In caso di ritardato od omesso pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380e s.m.i.